

14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

- b. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia (ad es. condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia), di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; e interfacce elettriche tra l'alimentazione di energia, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;

N.B.: Cfr. anche voce 3A001.e.2. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso per i condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia.

- c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro o di valutazione del danno;
- d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili.

Nota 2 La presente Categoria si applica ai sistemi d'arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:

- a. elettromagnetico;
- b. elettrotermico;
- c. a plasma;
- d. a gas leggero; o
- e. chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).

Categoria 13

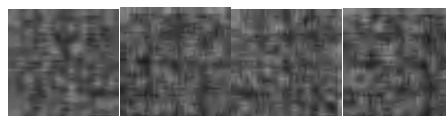
Corazzature o equipaggiamenti di protezione costruzioni e componenti, come segue:

- a. piastre corazzate metalliche o non metalliche, aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:
1. costruite per ottemperare a uno standard o una specifica militare; o
 2. impiegabili per uso militare;

N.B. Per le piastre antibalistiche, vedere anche il punto 13.d.2.

- b. costruzioni di materiali metallici o non metallici, o relative combinazioni, appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;
- c. elmetti fabbricati in accordo a standard o a specifiche militari, o a standard nazionali equiparabili, e loro gusci, cuffie o imbottiture di conforto appositamente progettati;
- N.B.: per altri componenti o accessori di elmetti militari, vedere la relativa categoria.
- d. giubbetti antibalistici o indumenti protettivi, e loro componenti, come segue:
1. giubbetti antibalistici o indumenti protettivi leggeri, fabbricati in accordo con standard o specifiche militari, o loro equivalenti, e loro componenti appositamente progettati;

Nota Ai fini del punto 13.d.1., gli standard o le specifiche militari includono almeno le specifiche per la protezione dalla frammentazione.



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

2. piastre per giubbetti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101.06, luglio 2008) o equivalenti nazionali.

- Nota 1 Il punto 13.b. include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelter militari.
- Nota 2 Il punto 13.c. non si applica agli elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio.
- Nota 3 I punti 13.c e 13.d non si applicano agli elmetti, né ai giubbetti antibalistici né agli indumenti protettivi, se sono al seguito dell'utente a scopo di protezione personale.
- Nota 4 Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dalla Categoria 13 sono quelli appositamente progettati per uso militare.
- N.B. 1 Vedere anche la Categoria 1A005 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
- N.B. 2 Per i "materiali fibrosi o filamentosi" utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti vedere la Categoria 1C010 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Categoria 14

'Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare' o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l'addestramento all'uso delle armi o delle armi da fuoco di cui alla Categoria 1 o 2, e loro componenti e accessori appositamente progettati.

Nota tecnica

Il termine 'apparecchiature specializzate per l'addestramento militare' comprende modelli militari di addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate alla formazione di piloti e astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di "aeromobili" teleguidati, di addestratori di armamento, di addestratori per la guida di "aeromobili" teleguidati, di unità mobili di addestramento e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.

- Nota 1 La presente Categoria comprende i sistemi di generazione di immagine e i sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare.
- Nota 2 La presente Categoria non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per l'addestramento all'uso di armi da caccia o armi sportive.



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

Categoria 15

Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

- a. registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;
- b. apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;
- c. apparecchiature per l'intensificazione delle immagini;
- d. apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica;
- e. apparecchiature per l'elaborazione di immagini radar;
- f. apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature di cui ai punti 15.a., 15.b., 15.c., 15.d., 15.e..

Nota Il punto 15.f. comprende apparecchiature progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visualizzazione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.

Nota 1 Nella presente Categoria, il termine componenti appositamente progettati comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:

- a. tubi convertitori di immagine all'infrarosso;
- b. tubi intensificatori di immagine (non della prima generazione);
- c. placche a microcanali;
- d. tubi di telecamere a bassa luminosità;
- e. assiemi di rilevazione (compresi i sistemi elettronici di interconnessione elettronica o di lettura);
- f. tubi piroelettrici per telecamere;
- g. sistemi di raffreddamento per sistemi di visione;
- h. otturatori a scatto elettrico, del tipo a funzione fotocromatica o elettroottica, aventi tempi di chiusura inferiori a 100 µs, ad esclusione di otturatori che sono parti essenziali di cineprese ad alta velocità;
- i. invertitori di immagine a fibra ottica;
- j. fotocatodi a semiconduttori composti.

Nota 2 La presente Categoria non si applica ai "tubi intensificatori di immagine di prima generazione" o alle apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.

N.B. Per la classificazione di congegni di mira incorporanti "tubi intensificatori di immagine di prima generazione", vedere le Categorie 1, 2, e il punto 5.a..

N.B. Vedere anche i punti 6A002.a.2 e 6A002.b. dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

Categoria 16

Forgiati, fusioni e altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per quanto specificato nelle Categorie 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12 o 19.

Nota La presente Categoria si applica ai prodotti semilavorati quando questi sono identificabili dalla composizione del materiale, dalla forma o dalla funzione.

Categoria 17

Apparecchiature varie, materiali e 'librerie' come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. Apparecchiature per il nuoto subacqueo, appositamente progettate o modificate per uso militare, come segue:
1. autorespiratori subacquei a rigenerazione d'aria (rebreather), a circuito chiuso e semichiuso;
 2. apparecchiature per il nuoto subacqueo appositamente progettate per l'uso con le apparecchiature subacquee di cui alla Categoria 17.a.1.

N.B. Vedere anche voce 8A002.q. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

- b. apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;
- c. accessori, rivestimenti e trattamenti, per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;
- d. apparecchiature per l'assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per impiego in zona di combattimento;
- e. "robot", unità di comando di "robot" e "dispositivi di estrema" di "robot", aventi almeno una delle caratteristiche seguenti:
1. appositamente progettati per uso militare;
 2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall'esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilità superiore a 839 K (566°C); o
 3. appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto a impulsi elettromagnetici (EMP);

Nota tecnica

L'espressione impulsi elettromagnetici non si riferisce all'interferenza non intenzionale causata dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti da materiale situato nelle vicinanze (ad esempio macchine, apparecchiature o materiali elettronici) o da un fulmine.

- f. 'librerie' appositamente progettate o modificate per uso militare con sistemi, apparecchiature o componenti di cui al presente elenco;



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

- g. apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i "reattori nucleari", appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
- h. apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli altrove specificati nel presente elenco;
- i. simulatori appositamente progettati per i "reattori nucleari" militari;
- j. officine mobili appositamente progettate o 'modificate' per la manutenzione di apparecchiature militari;
- k. generatori da campo appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
- l. container appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
- m. traghetti non contemplati altrove nel presente elenco, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;
- n. modelli di collaudo appositamente progettati per lo "sviluppo" di prodotti e materiali specificati nelle Categorie 4, 6, 9 o 10;
- o. apparecchiature di protezione da "laser" (ad esempio, protezione degli occhi e dei sensori) appositamente progettate per uso militare;
- p. "celle a combustibile" diverse da quelle di cui ad altre voci del presente elenco, appositamente progettate o 'modificate' per uso militare.

Note tecniche

- 1. Non utilizzato dal 2014.
- 2. Ai fini della presente Categoria per 'modificato' si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico, o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.

Categoria 18

Apparecchiature di "produzione" e relativi componenti, come segue:

- #a. apparecchiature di 'produzione' appositamente progettate o modificate per la 'produzione' di prodotti di cui al presente elenco, e loro componenti appositamente progettati;
- #b. impianti appositamente progettati per prove ambientali e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui al presente elenco.



MDDGSDNARRE60008700092945299700720087

14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

Nota tecnica

Ai fini della presente Categoria il termine 'produzione' comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.

Nota Il punto 18.a e il punto 18.b comprendono le seguenti apparecchiature:

- a. nitratori di tipo continuo;
- b. apparati o apparecchiature di collaudo utilizzando la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp);
 2. in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; o
 3. in grado di esercitare un'accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg;
- c. presse per disidratazione;
- d. estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l'estrusione di esplosivi militari;
- e. macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi;
- f. barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a 227 kg;
- g. miscelatori ad azione continua per propellenti solidi;
- h. mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari;
- i. apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l'uniformità delle dimensioni delle particelle della polvere metallica di cui al punto 8.c.8;
- j. convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui al punto 8.c.3.

Categoria 19

Sistemi d'arma a energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. sistemi a "laser" appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- b. sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- c. sistemi a radio frequenza a elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- d. apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione dei sistemi di cui ai punti 19.a., 19.b., 19.c., o per la difesa contro tali sistemi;
- e. modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui alla presente Categoria;
- f. sistemi "laser" appositamente progettati per causare cecità permanente a una visione non, cioè alla visione a occhio o alla visione con dispositivi di correzione visiva.

MMDGSGDVARRE00070008294529700720087



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

- Nota 1** I sistemi d'arma a energia diretta di cui alla presente Categoria includono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controllata di:
- "laser" di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;
 - acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;
 - emettitori a fascio d'onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi tali da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.

- Nota 2** La presente Categoria comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta:
- apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile;
 - sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;
 - sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo;
 - apparecchiature di manipolazione, di propagazione o di puntamento del fascio;
 - apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;
 - apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;
 - iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;
 - componenti di acceleratore "qualificati per impiego spaziale";
 - apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;
 - apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia;
 - nastri "qualificati per impiego spaziale" per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.

Categoria 20

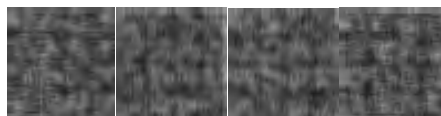
Apparecchiature criogeniche e a "superconduttori", come segue, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

- apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (- 170° C);

Nota Il punto 20.a include i sistemi mobili contenenti o utilizzando accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le matrici plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.

- apparecchiature elettriche a "superconduttori" (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto.

Nota Il punto 20.b non si applica ai generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali a un solo polo ruotante in un campo magnetico



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.

Categoria 21

"Software", come segue:

- a. "software" appositamente progettato o modificato per uno dei seguenti fini:
 1. "sviluppo", "produzione", funzionamento o manutenzione di apparecchiature contemplate nel presente elenco;
 2. "sviluppo" o "produzione" di materiali contemplati nel presente elenco; o
 3. "sviluppo", "produzione", funzionamento o manutenzione di "software" contemplato nel presente elenco;
- b. "software" specifico, diverso da quello di cui al punto 21.a, come segue:
 1. "software" appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare, simulare o valutare sistemi d'arma militari;
 2. "software" appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare o simulare scenari operativi militari;
 3. "software" per determinare gli effetti di armi convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche;
 4. "software" appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per applicazioni di Comando, Controllo, Comunicazioni e Informazioni (C³I) o applicazioni di Comando, Controllo, Comunicazioni, Computer e Informazioni (C⁴I);
- c. "software", non indicato nei punti 21.a o 21.b, appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non contemplate nel presente elenco di espletare le funzioni militari delle apparecchiature di cui al presente elenco.

Categoria 22

"Tecnologia", come segue:

- a. "tecnologia", diversa dalla tecnologia specificata al punto 22.b, "necessaria" allo "sviluppo", alla "produzione", al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui al presente elenco;
- b. "tecnologia", come segue:
 1. "tecnologia" "necessaria" per la progettazione di impianti completi di produzione, per l'assemblaggio di componenti in tali impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti per i prodotti contemplati dal presente elenco, anche se i componenti medesimi non sono contemplati;



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

2. "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo" e alla "produzione" di armi portatili, anche se utilizzata per la riproduzione di armi portatili antiche;
3. non utilizzato dal 2013.

N.B. Vedere il punto 22.a. per la "tecnologia" in precedenza contemplata al punto 22.b.3.

4. non utilizzato dal 2013.

N.B. Vedere il punto 22.a. per la "tecnologia" in precedenza contemplata al punto 22.b.4.

5. "tecnologia" "necessaria" esclusivamente per l'incorporazione di "biocatalizzatori", di cui al punto 7.i.1, in sostanze vettori militari o materiali militari.

Nota 1 La "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo", alla "produzione", al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui al presente elenco, rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non contemplati dal presente elenco.

Nota 2 La presente Categoria non si applica a:

- a. alla "tecnologia" minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) e la riparazione, di quei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o la cui esportazione sia stata autorizzata;
- b. alla "tecnologia" di "pubblico dominio", alla "ricerca scientifica di base" e alle informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti;
- c. alla "tecnologia" per l'induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.

Definizioni dei termini usati nell'Elenco dei Materiali d'Armamento

Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti

Nota 1

Le definizioni si applicano a tutto l'elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull'applicazione universale dei termini definiti nell'elenco.

Nota 2

Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati "tra virgolette doppie". Le definizioni di termini tra "virgolette singole" saranno riportate in una Nota tecnica che segue la pertinente voce. Negli altri casi assumono il significato comunemente accettato (dizionario).

"Adattato per essere utilizzato in guerra" (7)

Qualsiasi modifica o selezione (tale da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza all'irradiazione UV) volta ad accrescere l'efficacia nel causare vittime tra la popolazione o gli animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l'ambiente.

"Additivo" (8)



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

Sostanza impiegata nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.

“Aeromobile” (8), (10), (14)

Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.

“Aeromobile civile” (4), (10)

Gli “aeromobili” elencati per designazione nelle liste pubbliche di certificazione di aeronavigabilità emesse dall’Autorità per l’Aviazione Civile, di uno o più Stati membri dell’UE o di uno Stato partecipante all’intesa di Wassenaar, per rotte commerciali civili nazionali ed internazionali o per uso civile, privato o di affari.

“Agenti antisommossa” (7)

Sostanze che nelle condizioni d’uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell’esposizione alle medesime (i gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli agenti antisommossa).

“Arma da fuoco disattivata” (1)

Arma da fuoco resa inerte non in grado di sparare proiettili mediante processi definiti dalle autorità nazionali degli Stati membri dell’UE o degli Stati partecipanti all’intesa di Wassenaar. Tali processi modificano in modo permanente le parti essenziali dell’arma da fuoco. Ai sensi delle legislazioni e delle regolamentazioni nazionali la disattivazione dell’arma da fuoco può essere attestata da un certificato rilasciato da un’autorità competente e può essere indicata mediante marcatura su una parte essenziale dell’arma.

“Biocatalizzatori” (7), (22)

‘Enzimi’ per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione.

Nota tecnica

Per ‘enzimi’ si intendono i “biocatalizzatori” per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.

“Biopolimeri” (7), (22)

Macromolecole biologiche come segue:

- a. Enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche;
- b. ‘Anticorpi’, ‘monoclonali’, ‘policlonali’ o ‘anti-idiotipici’;
- c. ‘Recettori’ appositamente progettati o trattati;

Note tecniche

1. per ‘anticorpi anti-idiotipici’ si intendono gli anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame antigene di altri anticorpi.
2. per ‘anticorpi monoclonali’ si intendono le proteine che si fissano al sito antigenico e sono prodotte da un singolo clone di cellule.
3. per ‘anticorpi policlonali’ si intende un insieme di proteine che si fissa ad un antigene specifico ed è prodotto da più di un clone di cellule.
4. per ‘recettori’ si intendono le strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche.

“Cella a combustibile” (17)



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

Un dispositivo elettrochimico che converte l'energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua consumando combustibile da una fonte esterna.

"Di pubblico dominio" (22)

Si applica al presente Elenco e qualifica la "tecnologia" o il "software" disponibile senza restrizioni per una ulteriore diffusione.

Nota Le restrizioni conseguenti ad un *copyright* non impediscono ad una "tecnologia" o "software" di essere considerati come "di pubblico dominio".

"Dispositivi di estremità" (17)

Pinze, 'unità attive di lavorazione' ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del "robot".

Nota tecnica

'Unità attiva di lavorazione' si intende un dispositivo per l'applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.

"Dirigibile"

Veicolo aereo a motore mantenuto in aria da gas più leggeri dell'aria, in genere l'elio ma in precedenza anche l'idrogeno.

"Esplosivi" (8), (18)

Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di *booster* o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione.

"Laser" (9), (17), (19)

Elemento in grado di produrre luce coerente nel tempo e nello spazio mediante amplificazione per emissione stimolata di radiazione nel tempo e nello spazio.

"Libreria" (banca dati tecnica parametrica) (17)

Una raccolta di informazioni tecniche, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di sistemi, apparecchiature o componenti pertinenti.

"Materiali energetici" (8)

Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l'energia necessaria per l'applicazione prevista. "Esplosivi", materiali "pirotecnici" e "propellenti" sono sottoclassi dei materiali energetici.

"Materiali fibrosi o filamentosi" (13)

Comprendono:

- a. monofilamenti continui;
- b. filati e fasci di fibre continui;
- c. nastri, tessuti, tappeti e passamaneria;
- d. coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate;
- e. materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza;



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

f. pasta di poliammide aromatica.

“Microprogramma”

Sequenza di istruzioni elementari, contenuta in una memoria speciale, la cui esecuzione è comandata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni.

“Necessaria” (22)

Nel modo in cui è applicato alla “tecnologia”, si riferisce soltanto a quella porzione di “tecnologia” particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristica o funzione sottoposti ad autorizzazione. Tale “tecnologia” “necessaria” può essere condivisa da prodotti differenti.

“Pirotecnici” (2), (4), (8),

Miscela di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l'intento di produrre determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse.

I prodotti piroforici sono un sottogruppo di prodotti pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell'aria.

“Precursori” (8)

Specialità chimiche impiegate impiegati nella fabbricazione di esplosivi.

“Produzione” (18) (21), (22)

Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione di qualità.

Programma

Sequenza di istruzioni per la messa in atto di un procedimento in forma eseguibile da un calcolatore elettronico o convertibile in tale forma.

“Propellenti” (8)

Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico.

“Qualificato per impiego spaziale” (19)

Progettato, fabbricato o qualificato attraverso prove con esito positivo, per funzionare ad altitudini superiori a 100 km dalla superficie terrestre.

Nota La determinazione di “qualificato per impiego spaziale” di uno specifico prodotto mediante prove non implica che altri prodotti della stessa serie o dello stesso modello di fabbricazione siano “qualificati per impiego spaziale” se non sono stati sottoposti a prove individuali.



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

“Reattore nucleare” (17)

Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature che controlla il livello di potenza del nocciolo, ed i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione.

“Ricerca scientifica di base” (22)

Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni o di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.

“Robot” (17)

Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avere tutte le caratteristiche seguenti: a. in grado di eseguire più funzioni;

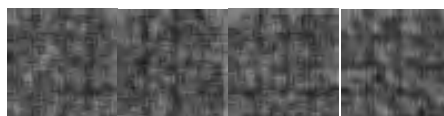
b. in grado di posizionare od orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale;

c. avente tre o più dispositivi di asservimento ad anello chiuso o aperto (compresi i motori passo-passo); e

d. dotato di “programmabilità accessibile all’utente” usando il metodo di apprendimento impara e ripeti o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ossia senza intervento meccanico.

Nota La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:

1. meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando;
2. meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici o elettrici;
3. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile e a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da fermi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. Le variazioni o le modifiche della configurazione programmata (ad esempio cambi di spine o scambi di camme) su uno o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche;
4. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile non servocontrollati, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. Il programma è variabile, ma la sequenza è attivata solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente;
5. carrelli gru a piattaforma, definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrale di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare o prelevare.

“Sistemi automatizzati di Comando e Controllo” (11)

14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

Sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e trasmesse informazioni essenziali per l'efficienza operativa del gruppo, della formazione principale, della formazione tattica, dell'unità, della nave, della sottounità o delle armi soggette al comando.

Ciò si realizza tramite l'uso di calcolatori o altro hardware specializzato progettato per sostenere un'organizzazione militare di Comando e Controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di un sistema automatizzato di comando e controllo sono le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed elaborazione automatizzate efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle circostanze che influiscono sulla preparazione e sulla condotta di operazioni di combattimento; calcoli operativi e tattici per l'assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o gli elementi dell'ordine operativo di battaglia o dello spiegamento di battaglia in funzione della missione o della fase dell'operazione; preparazione di dati per la valutazione della situazione e la presa di decisioni in qualsiasi momento dell'operazione o della battaglia; simulazione delle operazioni tramite calcolatore.

“Software” (21)

Raccolta di uno o più “programmi” o “microprogrammi” fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione.

“Superconduttori” (20)

Materiali cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule).

La “temperatura critica” (a volte denominata temperatura di transizione) di un uno specifico materiale “superconduttore” è la temperatura alla quale il materiale perde ogni resistenza al flusso di una corrente elettrica continua.

Note Tecniche

1. Lo stato “superconduttore” di un materiale è individualmente caratterizzato per ogni materiale da una “temperatura critica”, un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura, e una intensità di corrente critica che è funzione sia del campo magnetico che della temperatura.

“Sviluppo” (21), (22)

E' relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: la progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.

“Tecnologia” (22)

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, “produzione”, o al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifiche), alla riparazione, alla revisione o rimessa a nuovo di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”. La “tecnologia” specificata per l'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE è definita nella Categoria 22.

Note Tecniche

1. I “dati tecnici” possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri e memorie di sola lettura.

MMDGSGDNNARRB6300870003294529700720087



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

2. L'assistenza tecnica può rivestire varie forme quali: istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza. L'assistenza tecnica può comportare il trasferimento di 'dati tecnici'.

"Tubi ad intensificazione d'immagine di prima generazione" (15)

Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcini (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali.

"Veicoli più leggeri dell'aria (10)

Palloncini e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria quali l'elio o l'idrogeno.

"Veicoli spaziali" (11)

Satelliti attivi e passivi e sonde spaziali.

"Velivoli senza pilota" ("UAV") (10)

Qualsiasi "aeromobile" capace di alzarsi in volo e di eseguire il volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo.

"Vettori di espressione" (7)

Portatori (ad esempio plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.

MMDGSGDNDNARREBQ00870003294529700720087

17A05005

— 43 —



MINISTERO DELLA DIFESA Annesso 2

Il presente annesso riporta i dati riepilogativi delle operazioni inerenti
il Registro Nazionale delle Imprese;

